

ESTATE

19721/17

La Corte di Cassazione
procederà a pronunciare
il provvedimento richiesto
in base alle motivazioni
presentate in sede di
proposta di ricorso
e in base alle motivazioni
presentate in sede di
proposta di ricorso
e in base alle motivazioni
presentate in sede di
proposta di ricorso



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

eu

Oggetto: assegno divorzile di
mantenimento - entità - questione -
motivazione semplificata

Sezione Sesta Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 26357/15
Cron. 19721
Rep.
Ud. 20.6.2017

Dott. Francesco Antonio Genovese	Presidente
Dott. Maria Giovanna Concetta Sambito	consigliere
Dott. Massimo Ferro	consigliere relatore
Dott. Marco Marulli	consigliere
Dott. Guido Mercolino	consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) , rappr. e dif. dall'avv. (omissis) , elett.
dom. presso lo studio dell'avv. (omissis) , in (omissis)
(omissis) , come da procura a margine dell'atto

-ricorrente -

Contro

6613
17

(omissis) , rappr. e dif. dall'avv. (omissis) ,
eletto dom. presso il suo studio, in (omissis)
(omissis) , come da procura a margine dell'atto

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza App. Venezia 3.4.2015, n. 878/2015
in R.G. 1962/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 20 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

viste la memoria del ricorrente;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (omissis) impugna la sentenza App. Venezia 3.4.2015 n. 878/2015, con cui è stato respinto il proprio appello avverso la sentenza Trib. Venezia 4.7.2014 n.1478, per la parte in cui essa aveva confermato le condizioni della separazione giudiziale (risalente al 2006) con riguardo alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie di sostentamento per la figlia, maggiorenne, non autosufficiente e residente nella casa coniugale (già in locazione alla coppia) e all'obbligo di assegno divorzile a favore della ex moglie per 1.500 euro mensili (già ridotto dagli originari 2.000 euro); con la stessa sentenza veniva altresì rigettato l'appello incidentale della (omissis), che aveva chiesto fosse ripristinata la prima misura dell'assegno in suo favore;

2. la corte ha rilevato che entrambe le parti non avevano collaborato, in sede di attività delegata in primo grado al c.t.u., nella individuazione e messa a disposizione della documentazione fiscale, bancaria e societaria idonea a meglio sorreggere la ricostruzione più analitica dei rispettivi redditi attuali, da presumere per entrambi

maggiori di quelli emersi (ma non provati nelle loro entità e modalità di conseguimento), nonché degli oneri gravanti per le sistemazioni abitative, ciò integrando una condotta processuale cui imputare ogni eventuale limite dell'elaborato peritale ed il conseguente rigetto dei gravami;

3. con quattro motivi (omissis) deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione con cui veniva contestato il mancato ordine alla (omissis) (e alla società di cui era socia) di produrre i documenti reddituali, la violazione dell'obbligo di disporre, in caso di insufficienza delle fonti, nuova c.t.u. o integrazione della precedente, il vizio di motivazione sui redditi della appellata e le osservazioni alla c.t.u.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo e il secondo motivo sono inammissibili, applicandosi alla censura – peraltro del tutto generica, né specificativa della esistenza e della concluzione della pretesa documentazione oggetto di mancato ingresso in giudizio, quanto al primo motivo e priva di riferimenti normativi, quanto al secondo - il principio per cui *«la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge»* (Cass. 21603/2013); invero ed inoltre *«il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie [...] per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.»* (Cass. 6715/2013, 13716/2016);

2. il terzo e il quarto motivo sono a propria volta inammissibili avendo la corte dato specificamente atto della inutilizzabilità- in sede di rigetto delle domande - di circostanze ulteriori ed esterne a quelle, relative alle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e da questi fornite o consentite all'accesso tramite la c.t.u., stante la chiara riprovazione di non collaborazione di entrambe le parti alla base del riscontro di impossibilità, per quelle stesse circostanze, di pervenire a maggior precisione, dunque potendosi invocare il principio per cui *«la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.»* (Cass. s.u. 8053/2014);

3. né la corte di merito ha mancato di indicare gli elementi positivi del proprio motivato convincimento in ordine ai presupposti del diritto all'assegno di mantenimento divorzile, anche scrutinati alla luce di Cass. 11504/2017, poiché in capo alla (omissis) esplicita è stata la ricostruzione di una condizione economica complessivamente "più dimessa" di quella dell'ex coniuge, ma soprattutto incisa, sotto il profilo della indipendenza economica stessa, da fattori quali le "peggiorate

condizioni fisiche", la "età" e le "energie non più giovanili", giustificanti a loro volta altresì la confermata misura di contribuzione;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e la condanna alle spese è statuita secondo la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore di ciascun controricorrente, liquidate in euro 5.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso

art. 13. *Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi e nomi delle art. 52 d.lgs. n. 196/2003.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2017.

il Presidente


dott. Francesco Antonio Genovese



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 08 AGO 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pacitti



Il Funzionario Giudiziario

